

ACCORDO DI PROGRAMMA

**Tra le Amministrazioni Comunali di
BUSTO GAROLFO, CANEGRATE, CERRO MAGGIORE, DAIRAGO, LEGNANO,
NERVIANO, PARABIAGO, RESCALDINA, SAL GIORGIO DU LEGNANO, SAN
VITTORE OLONA, VILLACORTESE, l'ASL DELLA PROVINCIA DI MILANO n. 1 e
la PROVINCIA DI MILANO**

**per
L'ATTUAZIONE DEL PIANO SOCIALE DI ZONA 2009 - 2011**

Previsto dalla Legge Regionale 12.03.2008 n. 3 – art. 18

RICHIAMATI

- La Legge Regionale 12 marzo 2008 n. 3 e in particolare l'art. 18 che definisce il Piano di Zona quale strumento della programmazione in ambito locale della rete di offerta sociale e stabilisce al comma 7 dello stesso articolo che l'accordo di programma è lo strumento tecnico giuridico attraverso il quale i Comuni e l'ASL provvedono all'attuazione del Piano di Zona;
- Il D. Lgs. 267/2000 "Testo unico sull'ordinamento degli enti locali" che attribuisce ai Comuni la titolarità delle competenze amministrative nel settore dei servizi alla persona e alla comunità, prevedendo la gestione dei medesimi anche in forma associata, e che in particolare all'art 34 disciplina lo strumento tecnico giuridico dell'accordo di programma, così come attuato nel presente atto;
- La Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- Il DPR 3 maggio 2001 "Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001 – 2003" emanato ai sensi della Legge 328/2000;
- La Legge Regionale 11 Luglio 1997, n. 31 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali";
- La Legge Regionale 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31marzo 1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del Capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)" che prevede l'esercizio da parte dei Comuni di tutte le funzioni progettuali e gestionali dei servizi sociali, svolte adottando a livello territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, anche tramite associazioni intercomunali;
- La DGR 7797 del 30.07.08 "Rete dei servizi alla persona in ambito sociale e socio – sanitario. Istituzione del tavolo di consultazione dei soggetti del terzo settore (art. 11 comma 1 della LR 3/08)";
- La DGR VIII/6398 del 27/12/2007 "Ripartizione delle risorse del fondo nazionale per le politiche sociali anno 2007 in applicazione della L. 328/00. Modifica ed integrazione della DGR n. 5223/07";

- La DGR VIII/8550 del 03/12/2008 "Ripartizione delle risorse regionali per i servizi e gli interventi sociali per l'anno 2008";
- La DGR n. VIII/257 del 26.10.2006 "Piano socio sanitario Regionale 2007-2009";
- La DGR VIII/8551 del 03/12/08 "Determinazione in ordine alle linee di indirizzo per la programmazione dei Piani di Zona – 3° triennio (2009- 2011)";
- La richiesta inoltrata dall'Ambito di Legnano in data 11.12.2008 (n. prot. 46477) con cui si chiede alla Provincia di Milano di concorrere e partecipare alla pianificazione locale attraverso la messa in rete delle proprie competenze e risorse, a partire dalla positiva esperienza sviluppata nel triennio 2006-2008 con i progetti di partenariato, il supporto tecnico-metodologico ai comuni, le iniziative di formazione/aggiornamento e l'attivazione di un sistema informativo sociale;
- La Deliberazione della Giunta Provinciale n. 138 del 09/03/2009 "Approvazione delle linee guida della provincia di Milano in merito alla programmazione sociale di cui alla L.R. 3/2008 Autorizzazione dei dirigenti alle fasi di costruzione delle Intese con gli Ambiti territoriali";
- L'atto di intesa tra la Provincia di Milano e l'Ambito territoriale del Legnanese relativo al partenariato per la prima annualità di vigenza del Piano di Zona che si allega integralmente al presente accordo di programma (ALL. 1);

PREMESSO

che la Legge 328/2000:

- all'art. 18 specifica che il Governo predispone ogni tre anni il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali e che le Regioni adottano il Piano regionale degli interventi e servizi sociali, provvedendo in particolare all'integrazione socio sanitaria in coerenza con gli obiettivi del piano sanitario regionale, nonché al coordinamento delle politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro;

che la Legge Regionale 3/2008:

- all'art. 11 definisce che la Regione svolge funzioni di indirizzo per la programmazione della rete delle unità di offerta sociali, promuove la programmazione partecipata a livello comunale, disciplina il riparto e l'impiego delle risorse finanziarie confluite nel Fondo regionale di parte corrente per le unità di offerta sociali e nel Fondo regionale per gli investimenti;
- all'art. 12 stabilisce che le Province concorrono alla programmazione ed alla realizzazione della rete delle unità di offerta sociale sia istituendo osservatori territoriali di conoscenza dei fenomeni sociali sia sostenendo, nel quadro della programmazione regionale, la realizzazione, compatibilmente con le proprie risorse, di investimenti e interventi innovativi per le unità di offerta sociali d'intesa con i Comuni interessati;
- all'art. 13 stabilisce che i Comuni singoli o associati sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e che programmano, progettano e realizzano la rete locale delle unità di offerta sociali nel rispetto degli indirizzi e conformemente agli obiettivi stabiliti della Regione,

- anche promuovendo la partecipazione dei soggetti cui all'art. 3 della medesima Legge Regionale;
- all'art. 14 stabilisce che le ASL da un lato gestiscono i flussi informativi a supporto dell'attività di programmazione comunale e regionale e dall'altro collaborano con i Comuni nella programmazione della rete locale delle unità di offerta;
 - all'art. 17 definisce che il Piano sociosanitario regionale definisce, secondo il disposto della Legge 328/00, i livelli uniformi delle prestazioni sociali, le modalità di attuazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi per la non autosufficienza e ne individua le risorse, anche mediante l'istituzione di un apposito fondo;
 - all'art. 18 stabilisce che lo strumento di programmazione in ambito locale della rete delle unità di offerta sociale è il Piano di Zona che, redatto dai Comuni dell'Ambito territoriale, definisce modalità di accesso alla rete, indica gli obiettivi e le priorità di intervento, individua gli strumenti e le risorse necessarie alla loro realizzazione; prevede altresì che il Piano di Zona attua l'integrazione tra la programmazione della rete locale di offerta sociale e la rete d'offerta sociosanitaria in ambito distrettuale, anche in rapporto del sistema della sanità, dell'istruzione e della formazione ed alle politiche del lavoro e della casa.

CONSIDERATO ALTRESI'

- che i Comuni firmatari del presente accordo di programma e l'ASL n. 1 della Provincia di Milano, hanno attivato, dal mese di gennaio 2009, le attività di programmazione necessarie per l'elaborazione del Piano di Zona, mediante la costituzione di un gruppo integrato di lavoro a composizione mista con la presenza di rappresentanti del terzo settore, che hanno accompagnato il percorso di definizione del Piano;
- che il presente accordo di programma disciplina i modi e le procedure di gestione delle azioni previste dal Piano di Zona, nonché il ruolo e le modalità di partecipazione di ciascun Ente firmatario;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra gli Enti sottoscrittori del presente accordo di programma

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 Soggetti sottoscrittori

I soggetti sottoscrittori dell'accordo di programma per l'attuazione del Piano Sociale di Zona dell'Ambito del Legnanese (d'ora in poi Piano di Zona) sono i comuni di BUSTO GAROLFO, CANEGRATE, CERRO MAGGIORE, DAIRAGO, LEGNANO, NERVIANO, PARABIAGO, RESCALDINA, SAN GIORGIO SU LEGNANO, SAN VITTORE OLONA, VILLACORTESE, l'ASL DELLA PROVINCIA DI MILANO N. 1 E LA PROVINCIA DI MILANO.

I suddetti Enti sottoscrittori sono responsabili della realizzazione del sistema locale dei servizi sociali così come stabilito nel Piano di Zona.

Art.2 Soggetti aderenti

I Soggetti non istituzionali e in particolare quelli del terzo settore che condividono gli obiettivi e i contenuti del Piano di Zona, possono dichiarare la loro volontà di concorrere alla realizzazione degli obiettivi mediante la firma in qualità di aderenti all'accordo di programma.

L'adesione viene espressa, dai soggetti pubblici e privati ricompresi all'art. 3, comma 1c) della Legge Regionale 3/08, mediante richiesta da presentare all'Ente capofila, il quale ne darà comunicazione a tutti gli enti firmatari.

Art.3 Finalità dell'accordo

Il Piano di Zona è lo strumento della programmazione in ambito locale della rete di offerta sociale.

Tale strumento tiene conto delle caratteristiche territoriali, della storia dei servizi, dei bisogni, espressi e non, che provengono dalla comunità locale, delle risorse disponibili, al fine di promuovere la realizzazione di una rete integrata di servizi a livello di ambito in grado di garantire una risposta ai bisogni sociali delle famiglie.

In particolare il presente accordo si propone:

- l'attuazione di finalità, obiettivi e contenuti stabiliti dal Piano di Zona;
- la destinazione delle risorse del fondo nazionale delle politiche sociali, del fondo sociale regionale e le eventuali altre risorse destinate all'ambito per la realizzazione del sistema di interventi sociali;
- l'attuazione di ogni altra iniziativa o intervento di carattere sociale definita all'interno degli organi di funzionamento del Piano di Zona per quanto compatibile con gli obiettivi e le finalità contenute nel piano medesimo.
- Le priorità relative all'area dell'integrazione socio sanitaria

Art. 4 Obiettivi e contenuti dell'accordo

Oggetto del presente accordo di programma è la realizzazione degli obiettivi e delle conseguenti azioni previste nel Piano di Zona cui si rinvia, in particolare:

- Azioni di sistema (cap. 5)
- Aree di intervento (cap. 6)
- Piano economico finanziario (cap. 9)

Art.5 Durata dell'accordo

La durata del presente accordo di programma è triennale per il periodo 1 aprile 2009 – 31 marzo 2012, fatta salva la possibilità di aggiornamento nelle forme concordate dai sottoscrittori.

Art. 6 Adempimenti e compiti dei soggetti sottoscrittori

Gli enti firmatari concorrono sinergicamente e in maniera integrata all'attuazione del Piano di Zona implementando le priorità di intervento, provvedono alla realizzazione del programma annuale e ne garantiscono la verifica.

I soggetti sottoscrittori si impegnano a:

- partecipare alla realizzazione dei servizi e interventi definiti nel Piano di Zona rispettando i tempi e le modalità di attuazione descritti;
- provvedere, per le parti di competenza, alla destinazione delle risorse assegnate dal fondo sociale, conformemente agli obiettivi definiti nel Piano di Zona;

- attivare tutte le collaborazioni e connessioni a livello di ambito finalizzate alla gestione efficace degli interventi previsti dal piano;
- attuare le attività di loro competenza in materia di interventi sociali;
- provvedere ad assicurare l'attività di gestione amministrativa e contabile degli interventi attivati;
- provvedere ad assicurare l'attività di rendicontazione della spesa sostenuta, nei termini definiti dalla Regione Lombardia nonché dalle necessità endogene di valutazione definite nel piano;
- garantire la partecipazione agli organismi di funzionamento del presente accordo;
- assicurare il supporto tecnico logistico e informativo necessario all'ente capofila per l'esercizio delle attività amministrative, contabili e di gestione.

Compete all'ASL la programmazione e la realizzazione della rete delle unità di offerta sociosanitarie, nel rispetto della programmazione regionale ed in armonia con le linee di indirizzo formulate dai Comuni, nonché l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sulle unità di offerta sociale e sociosanitarie.

L'ASL è l'interlocutore principale per perseguire l'integrazione socio-sanitaria anche attraverso la definizione condivisa di strumenti operativi e nuove modalità organizzative per la realizzazione di un sistema di welfare locale attento e prossimo ai bisogni della cittadinanza.

Per le attività relative all'integrazione socio-sanitaria si rimanda al contenuto del documento di piano di zona.

La Provincia di Milano partecipa all'attuazione del Piano di Zona così come previsto nell'atto di "Intesa tra Provincia di Milano e Ambito Territoriale di Legnano" sottoscritto dal Sindaco del Comune Capofila, che viene allegato al presente Accordo di Programma.

Art. 7 Adempimenti e compiti dei soggetti aderenti

I soggetti aderenti al presente accordo di programma si impegnano a rispettare gli impegni assunti in forza della dichiarazione di volontà ad aderire agli obiettivi del Piano di Zona attraverso l'invio di una lettera di adesione sottoscritta dal rappresentate legale dell'Associazione / Coop. Sociale / Onlus / Organizzazioni di Tutela.

Art. 8 Struttura per l'attuazione del Piano di Zona e modalità di organizzazione e gestione

Il presente accordo di programma stabilisce i seguenti organi di governo e gestione del Piano di Zona, che risultano formalmente costituiti mediante la sottoscrizione del presente accordo di programma:

Assemblea dei Sindaci

Normata ai sensi dell'art. 9 comma 6° della L.R. 11.07.1997 n. 31 e delle direttive approvate con DGR n. 41788/1999. E' composta dai sindaci degli undici comuni dell'Ambito distrettuale di Legnano e dal direttore del Distretto socio sanitario ASL . L'Assemblea rappresenta il luogo stabile della decisionalità politica in merito alla programmazione zonale, quale espressione di continuità rispetto alla programmazione

sociosanitaria e all'integrazione tra politiche sociali e sanitarie. L'Assemblea interpreta la funzione strategica di indirizzo e controllo che si estrinseca, in particolare, nelle seguenti attività:

- approvazione del documento di Piano e suoi eventuali aggiornamenti;
- verifica annuale dello stato di raggiungimento degli obiettivi della programmazione;
- aggiornamento delle priorità annuali, coerentemente con la programmazione triennale e le risorse disponibili;
- approvazione annuale dei piani economico-finanziari di preventivo e dei rendiconti di consuntivo;
- approvazione dei dati relativi alle rendicontazioni richiesta dalla Regione per la trasmissione all'ASL ai fini dell'assolvimento dei debiti informativi.

La Provincia di Milano, sulla base dell'intesa sottoscritta con l'Ambito di Legnano per il partenariato, parteciperà in qualità di invitato senza diritto di voto all'Assemblea Distrettuale dei Sindaci al fine di integrare efficacemente le politiche programmate a livello locale in particolare nelle materie dell'area sociale e nell'area dell'istruzione, formazione professionale e politiche attive del lavoro.

Tavolo per le politiche sociali

Composto dagli Assessori delegati ai Servizi Sociali degli 11 Comuni dell'Ambito Legnanese. Svolge una funzione di supporto e ausilio all'Assemblea dei Sindaci in merito a tutte le attività a questa assegnate ed una importante funzione di connessione tra i bisogni del territorio e il livello di decisione politica di vertice. Il Tavolo per le Politiche Sociali svolge, in particolare, le seguenti attività:

- individua priorità e obiettivi delle politiche zonali;
- coordina gli obiettivi dei singoli Comuni e garantisce il raccordo con le altre politiche settoriali (lavoro, scuola, casa, ecc.);
- intrattiene rapporti con i soggetti del Terzo Settore e le organizzazioni sindacali;
- garantisce il funzionamento del sistema di governance territoriale;
- costituisce un ambito importante di collegamento tra il livello programmatico zonale e il livello gestionale dei singoli comuni e delle forme di gestione associata presenti sul territorio.

Il Tavolo per le politiche sociali è coordinato dall'Assessore delegato di uno dei Comuni dell'Ambito. All'interno di questo organo le sedute sono valide con la presenza di Assessori rappresentanti almeno i 2/3 (67%) della popolazione residente nell'Ambito e le decisioni vengono assunte a maggioranza qualificata dei 2/3 (67%) della popolazione residente. Qualora nel triennio tale scelta si dovesse rivelare frenante alla funzionalità del tavolo, essa potrà essere rimessa in discussione e rivista.

La Provincia di Milano, in ragione dell'Intesa sottoscritta e allegata al presente accordo di programma, parteciperà su invito, senza diritto di voto, ai lavori del Tavolo per le politiche sociali.

Ufficio di Piano

E' costituito all'interno dell'Ente capofila – Comune di Legnano. Rappresenta un organismo di supporto tecnico ed esecutivo rispetto ai processi di programmazione, responsabile delle funzioni tecniche, amministrative e della valutazione degli interventi per il raggiungimento degli obiettivi del Piano di Zona. L'Ufficio di Piano svolge, in particolare, la funzione di garantire il sistema integrato di servizi, attraverso:

- la programmazione, pianificazione e valutazione degli interventi;
- la costruzione e gestione del budget;

- l'amministrazione delle risorse complessivamente assegnate (FNPS, Fondo Sociale Regionale, Fondo Non autosufficienza, quote dei Comuni e di altri eventuali soggetti);
- il coordinamento della partecipazione dei soggetti sottoscrittori e aderenti all'Accordo di Programma;
- il supporto all'attività del Tavolo per le politiche sociali;
- il coordinamento del Tavolo Tecnico, dei tavoli tematici d'area e dei gruppi di lavoro legati a specifici servizi o progetti (es. leggi di settore);
- la partecipazione ai tavoli interdistrettuali e agli altri tavoli tecnici costituiti nell'ambito dell'ASL o della Provincia.

L'Ufficio di Piano risponde nei confronti dell'Assemblea dei Sindaci, dell'ASL e della Regione, della correttezza, attendibilità, puntualità degli adempimenti previsti rispetto ai debiti informativi regionali.

Svolge inoltre funzioni di segreteria e istruttoria per il Tavolo di consultazione del Terzo Settore.

In funzione del ruolo sempre più rilevante assegnato all'Ufficio di Piano rispetto alla programmazione zonale, verrà posta nel triennio particolare attenzione alla sua organizzazione, in modo da rendere tale struttura sempre più adeguata rispetto ai compiti richiesti, sia in termini di risorse umane ed economiche assegnate che di tempo dedicato. A tale riguardo, fino ad eventuali decisioni diverse, si conferma l'attuale struttura, composta da un Responsabile coordinatore, un collaboratore tecnico-amministrativo con funzioni di supporto al responsabile e un istruttore amministrativo. Fanno parte dello staff dell'Ufficio di Piano anche le Referenti d'Area (individuate tra i componenti del Tavolo Tecnico) con funzioni di coordinamento delle attività nelle singole aree di programmazione e di conduzione dei rispettivi Tavoli tematici d'area.

Tavolo Tecnico dei Responsabili dei servizi sociali

E' composto dai Responsabili dei Servizi Sociali degli 11 Comuni dell'Ambito Legnanese (o loro delegati) individuati con atto formale dell'amministrazione di appartenenza. Rappresenta un organo tecnico che assicura il coordinamento degli interventi e l'istruttoria degli atti di esecuzione del Piano; ha il compito di attuare gli indirizzi e le scelte assunte dal Tavolo per le politiche sociali, coordinare le fasi del processo programmatorio, gestire la funzione di indirizzo del budget e del controllo di gestione, definire gli atti e coordinare gli interventi derivanti dalla programmazione zonale, monitorare e valutare gli interventi, proporre e istruire documenti di carattere programmatorio da sottoporre al Tavolo politico.

La Provincia di Milano, in ragione dell'Intesa sottoscritta e allegata al presente accordo di programma, parteciperà su invito, senza diritto di voto, ai lavori del Tavolo tecnico.

Tavolo Locale di consultazione del Terzo Settore

Istituito in attuazione di quanto disposto dalla L.R. 3/2008 e della successiva DGR 7797 del 30 luglio 2008, in continuità con i tavoli precedentemente avviati nel corso della triennalità 2006-2008 in collaborazione con il Forum legnanese del terzo settore. Il Tavolo rappresenta il luogo di confronto stabile e regolare lungo tutte le fasi del Piano di Zona tra programmatori istituzionali e soggetti del Terzo settore operanti nella comunità locale e svolge le proprie attività secondo apposito Regolamento di funzionamento. Il Terzo settore partecipa alla formazione del Tavolo di consultazione attraverso i soggetti che abbiano una rappresentanza nel distretto, siano essi associazioni riconosciute o non riconosciute, fondazioni o cooperative.

Il Tavolo di consultazione ha quale principale obiettivo la promozione della partecipazione dei soggetti del Terzo settore nella definizione della rete locale dei servizi, in sinergia con i soggetti istituzionali responsabili della programmazione, nella gestione e nel controllo dei servizi socio assistenziali e socio sanitari.

Ente capofila

L'Ente designato come Capofila del processo programmatico e della successiva realizzazione delle azioni e dei servizi programmati è individuato nel Comune di Legnano cui compete l'adozione degli atti amministrativi collegati alla gestione e alla realizzazione del Piano di Zona, secondo le disposizioni provenienti dagli organi di governo del Piano medesimo, nonché la gestione delle risorse finanziarie provenienti dal Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS), dal Fondo Sociale Regionale (FSR) e/o da altri canali destinate all'attuazione delle azioni previste dal Piano.

Art.9 Risorse umane finanziarie e strumentali impiegate

Le risorse finanziarie da impiegare sono puntualmente dettagliate nel Piano di Zona. I soggetti firmatari convengono che le risorse finanziarie provenienti dal Fondo per le Politiche Sociali siano destinate all'Ente capofila - Comune di Legnano - (incaricato della gestione tecnica dei servizi finanziati con il FNPS) che le gestirà attraverso propri atti amministrativi nei termini stabiliti dal Piano di Zona e secondo le disposizioni provenienti dagli organi di governo e di gestione del piano di cui al precedente articolo.

Il mancato o ridotto finanziamento proveniente dal Fondo Nazionale per le Politiche Sociali di cui al presente accordo, o di altre leggi di settore che concorrono al finanziamento dei servizi dei Comuni dell'ambito, comporterà la necessaria ridefinizione del piano finanziario previsto.

L'attuazione dell'accordo compete al personale, appositamente dedicato, dell'Ufficio di Piano di cui al precedente art. 8; partecipa, per le parti di competenza, il personale dipendente proveniente da ciascuno degli enti firmatari impegnato a diverso titolo nella gestione degli interventi sociali.

La sede di tutti gli organi di funzionamento e conduzione del piano nonché le risorse strumentali necessarie sono messe a disposizione dall'Ente capofila - Comune di Legnano.

Eventuali successive necessità saranno valutate successivamente nell'ambito degli organi di governo del piano (Assemblea dei Sindaci e Tavolo per le Politiche sociali).

Art.10 Modalità di verifica

L'Assemblea dei Sindaci è titolare di tutte le funzioni di controllo, valutazione e verifica rispetto al raggiungimento degli obiettivi del piano nonché all'allocazione delle risorse per l'anno successivo, in relazione con gli obiettivi del piano e con le priorità annuali definite nel programma annuale di cui al precedente art. 4.

A tale scopo viene convocata almeno una seduta annuale.

L'Assemblea dei Sindaci, con il supporto e l'ausilio del Tavolo per le Politiche sociali, apporgerà inoltre eventuali integrazioni, modifiche, aggiornamenti, che si rendessero necessari nel corso della gestione operativa del Piano di Zona, comunicandole agli Enti sottoscrittori dell'Accordo.

Art.11 Clausole arbitrali

Entro tre mesi dall'approvazione del presente atto, viene costituito un collegio arbitrale composto da tre rappresentanti dell'Assemblea dei Sindaci, nominati in seno allo stesso, che potranno avvalersi del necessario supporto tecnico.

Al Collegio arbitrale, che assume le proprie decisioni a maggioranza, sono attribuite le seguenti competenze:

- dirimere e risolvere, secondo diritto, le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione ed attuazione del presente accordo di programma;
- disporre gli interventi sostitutivi che risulteranno indispensabili in caso di inadempimento, previa formale diffida ad adempiere entro un congruo termine, anche avvalendosi di commissari ad acta, le cui spese saranno addebitate al Comune inadempiente.

Art.12 Collegio di vigilanza

La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo, ai sensi dell'art. 34 comma 7 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, è svolta da un collegio composto da tre Sindaci dei Comuni aderenti all'accordo o loro delegati, tra i quali viene nominato un presidente che convoca e presiede le riunioni. L'ente capofila provvede a fornire al collegio di vigilanza il supporto tecnico necessario all'assunzione delle decisioni di competenza.

Il collegio si riunisce almeno una volta all'anno e verifica lo stato di attuazione dell'accordo di programma.

Art. 13 Pubblicazione

L'Ente capofila si impegna a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il presente accordo di programma per estratto, e a tenere a disposizione tutta la documentazione per gli enti sottoscrittori dell'accordo e per gli altri soggetti aventi diritto ai sensi della vigente normativa.

Art. 14 Spese

Eventuali spese per la stipula e la registrazione del presente atto sono a carico di ciascun ente sottoscrittore.

ALLEGATO 1: Intesa tra Provincia di Milano ed Ambito territoriale del Legnanese.

Letto, approvato e sottoscritto.

ELENCO DEGLI ENTI SOTTOSCRITTORI:

Il Comune di Legnano (Ente Capofila)

Il Comune di Busto Garolfo

Il Comune di Canegrate

Il Comune di Cerro Maggiore

Il Comune di Dairago

Il Comune di Nerviano

Il Comune di Parabiago

Il Comune di Rescaldina

Il Comune di S. Giorgio su Legnano

Il Comune di S. Vittore Olona

Il Comune di Villa Cortese

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano n°1
Gilberto Compagnoni – Direttore Generale

La Provincia di Milano
Ezio Casati – Assessore alle Politiche Sociali